

4 agosto 2022 - n.13

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani

Focus istituzionale



Ddl concorrenza: le novità taglia-burocrazia per la Pa

Disegno di legge sulla concorrenza, approvato il 2 agosto in via definitiva dal Senato

Via le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, dimezzamento dei termini di conclusione dei procedimenti, tracciabilità elettronica delle pratiche, customer satisfaction, procedure semplificate e digitalizzate, come prevede il Pnrr. Ma anche un'ampia razionalizzazione dei controlli sulle attività produttive per renderli più efficienti e la realizzazione di un "testo unico" con le norme, coordinate e semplificate, per agevolare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'installazione di nuovi impianti.

Il disegno di legge sulla concorrenza, approvato il 2 agosto in via definitiva dal Senato, contiene tre importanti deleghe in materia di semplificazioni delle procedure amministrative, nel solco delle riforme previste dal Pnrr e attuate dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

- Delega per la semplificazione dei **procedimenti amministrativi** (art. 26)
- Delega per le semplificazioni in **materia di rinnovabili** (art. 26)
- Delega per la semplificazione dei **controlli sulle imprese** (art. 27)

Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 26)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle **attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso**, nonché quelle per cui è **necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva**. Con le norme attuative, **dovranno essere eliminati gli adempimenti non necessari**, anche **modificando la disciplina delle attività private** non soggette ad autorizzazione espressa, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e **si dovrà prevedere il dimezzamento della durata dei procedimenti**, **monitorando i tempi e il livello di soddisfazione degli utenti**. Tra i principi direttivi, è prevista anche l'introduzione di **misure per consentire la tracciabilità digitale delle procedure**, come già avviene per i pacchi postali, e **per armonizzare la modulistica** attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati validi su tutto il territorio nazionale.

Delega per le semplificazioni in materia di rinnovabili (art. 26)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi in materia di **fonti energetiche rinnovabili**, anche ai fini dell'**adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea**, della sua **razionalizzazione e semplificazione** e della **riduzione degli oneri regolatori** a carico dei cittadini e delle imprese. Obiettivo: arrivare a una **significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative** e regolamentari in materia, per assicurare certezza del diritto e procedimenti più semplici.

Delega per la semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 27)

Il Governo è delegato ad adottare, **entro 24 mesi**, uno o più decreti legislativi per **rendere più chiaro, coerente e proporzionato il sistema dei controlli sulle attività economiche**, evitando inutili duplicazioni e rigidità delle amministrazioni di settore. In particolare, la delega, ispirata alle migliori pratiche europee e internazionali, **punta a tre obiettivi: eliminare gli adempimenti non necessari; favorire la programmazione dei controlli** per evitare sovrapposizioni di competenze e ritardi che possano ostacolare il normale esercizio dell'attività di impresa; **consentire l'accesso ai dati e allo scambio di informazioni** da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati. Tra i criteri direttivi più rilevanti, c'è il **principio "once only"**: il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle imprese, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in possesso della Pa.

DDL CONCORRENZA

**LE NOVITÀ TAGLIA-BUROCRAZIA
PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

- ✓ Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 26)
- ✓ Delega per le semplificazioni in materia di rinnovabili (art. 26)
- ✓ Delega per la semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 27)

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-08-2022/ddl-concorrenza-taglia-burocrazia-pa>

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/scheda_concorrenza_3agosto2022.pdf

Merito, competenze, nuovi profili: ecco le nuove linee guida sui fabbisogni professionali della Pa

“Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”

Le amministrazioni dovranno individuare il proprio fabbisogno professionale considerando non più esclusivamente le conoscenze teoriche dei dipendenti (**sapere**), ma anche le capacità tecniche (**saper fare**) e comportamentali (**saper essere**). La **definizione dei nuovi profili professionali permetterà di superare l'automatismo nel turnover**: le nuove assunzioni non consisteranno nella sostituzione di vecchie figure con altre identiche, ma **guarderanno al futuro, alle nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della Pa prevista dal Pnrr**. Un processo che si tradurrà, dunque, in una **progressiva riduzione delle figure amministrative aspecifiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di e-procurement, di transizione verde, di project management.**

È questa la **svolta rivoluzionaria per la Pubblica amministrazione contenuta nelle nuove** “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”, emanate dal ministro per la Pubblica amministrazione, **Renato Brunetta**, e dal ministro dell’Economia e delle finanze, **Daniele Franco**, e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il documento di 37 pagine, diviso in tre sezioni, aggiorna le linee guida del 2018 e prevede alcune novità sostanziali: **la gestione per competenze, l'adozione di un modello di fabbisogno incentrato sui “profili di ruolo” e l'illustrazione di esperienze di questo tipo già presenti in pubbliche amministrazioni nazionali e internazionali.**

Dalla conoscenza alla competenza

L'esigenza di una **maggiore efficienza** e di **snellimento burocratico-organizzativo** della Pa italiana è stata più volte **richiamata dalla Commissione europea ed è uno degli obiettivi indicati dal Pnrr**. Per raggiungere questo risultato occorre **intervenire sul personale superando il "mansionismo"**, inteso come **l'attribuzione al personale di compiti rigidamente definiti e standardizzati, che diventano un limite all'azione amministrativa**.

La definizione dei nuovi profili professionali è, dunque, **il punto qualificante del documento**, che aiuta le amministrazioni a sostituire progressivamente le figure amministrative generiche **con figure specifiche** come esperti digitali, dell'e-procurement, di project management, di transizione ecologica e così via. Ciò consentirà di **superare gli automatismi e di effettuare le assunzioni sulla base delle nuove competenze utili a sostenere le transizioni amministrativa, digitale e ambientale**.

Dal profilo alla "famiglia" professionale

Una visione flessibile e adattabile alle diverse amministrazioni, come esemplificato nelle linee guida, che può adattarsi anche al **superamento del concetto di "profilo professionale"** che il nuovo contratto collettivo nazionale delle Funzioni centrali ha scelto di operare, **aggiornandolo alla nozione di "famiglia professionale"**, che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla complessità dell'organizzazione. In questo approccio **le competenze** non si esauriscono nelle conoscenze acquisite o maturate nel tempo, ma **consistono anche nel "come" le conoscenze vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro e, quindi, nelle capacità, nelle abilità, nelle attitudini, e sono influenzate dai valori e dalle motivazioni che i singoli debbono possedere** per interpretare in maniera efficace, flessibile e dinamica il proprio ruolo nell'organizzazione.

La famiglia professionale è l'ambito in cui i dipendenti hanno **competenze o conoscenze comuni**.

Per esempio, in relazione all'area dei funzionari del nuovo Contratto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, un ministero potrebbe individuare la famiglia dei **"funzionari di ambito giuridico"** e, al suo interno, **declinare vari ruoli ad esempio legati al diritto dell'ambiente o al diritto sindacale**.

Il **profilo di ruolo** è proprio la descrizione delle **"finalità, responsabilità e competenze"** di un determinato ruolo.

Le "soft skill"

Al dipendente pubblico **non si chiederà più semplicemente il possesso di nozioni teoriche**, ma anche la **capacità di applicarle ai casi concreti (sapere fare) e di mantenere una certa condotta (saper essere)**.

Avrà sempre più importanza, quindi, la **capacità di individuare, misurare e far crescere queste dimensioni**. Nelle procedure selettive occorrerà, di conseguenza, **valutare anche aspetti normalmente trascurati, quali, per esempio, la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo**. Queste "soft skill" saranno valutate nei prossimi concorsi, come previsto dalle nuove norme introdotte con i decreti legge 80/2021 e 36/2022, attraverso metodologie consolidate e avranno **maggiore peso nei percorsi formativi e di carriera**.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-08-2022/merito-competenze-nuovi-profilo-ecco-le-nuove-linee-guida>

Riforma del Regolamento del Senato: no al linguaggio inclusivo

L'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta del 27 luglio, ha approvato la **riforma del Regolamento del Senato a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento**: con 210 voti favorevoli, 11 contrari e due astensioni, è stata approvata **la proposta di coordinamento del testo avanzata dai relatori, senatori Calderoli e Santangelo. Respinta la proposta Maiorino (M5s) che intendeva introdurre nel Regolamento "l'utilizzo di un linguaggio inclusivo"**.

Riforma del Regolamento collegata alla riduzione del numero dei Senatori nella prossima legislatura

La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante "Modifiche agli articoli **56, 57 e 59** della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" ha modificato **l'articolo 57 della Costituzione**, riducendo, per il Senato, il numero degli **eletti a duecento senatori**. L'articolo 4 della citata legge di revisione costituzionale stabilisce altresì che **le nuove disposizioni di cui agli articoli 56 (per la Camera dei deputati) e 57 della Costituzione si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore**. La riforma è stata in seguito **confermata dal voto del referendum indetto in data 17 luglio 2020**. A seguito di tale esito, **la Giunta per il Regolamento si è più volte riunita, a partire dal 23 settembre 2020, al fine di organizzare i lavori per le conseguenti modifiche al Regolamento del Senato. Il voto finale, da parte dell'Assemblea, il 27 luglio 2022, ha approvato la riforma del Regolamento del Senato, motivata dalla riduzione del numero dei Senatori nella prossima legislatura.**

Novità contenute nella riforma del Regolamento del Senato

- **Le commissioni da 14 passano a 10**, e sono state **accorpate le commissioni Affari esteri e Difesa, le commissioni Ambiente e Lavori pubblici, le commissioni Industria e Agricoltura, le Commissioni Lavoro e Sanità.**
- **Ogni gruppo sarà composto da 7 senatori e non più da 10**, tranne il gruppo Misto e quello delle minoranze linguistiche che saranno composti da 4 membri. Ciascun gruppo dovrà rappresentare un partito o movimento politico che alle ultime elezioni abbia presentato candidati col medesimo contrassegno e abbia eletto almeno un senatore.
- **Rafforzata la rappresentatività dei Gruppi all'interno della Giunta per il Regolamento**, in tutti i casi in cui venga convocata per esaminare modifiche regolamentari: **viene infatti prevista la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, ai rappresentanti dei Gruppi che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta medesima.**

Respinta la proposta Maiorino sul linguaggio inclusivo

E' stata votata a scrutinio segreto e ha ottenuto nell'aula di Palazzo Madama 152 voti favorevoli, 60 contrari e 16 astenuti. La proposta intendeva **inserire un nuovo art. 5-bis, recante "Disposizioni per l'utilizzo di un linguaggio inclusivo"**, dal seguente tenore: **"Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri generali affinché nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'Amministrazione sia assicurato il rispetto della distinzione di genere nel linguaggio attraverso l'adozione di formule e terminologie che prevedano la presenza di ambedue i generi attraverso le relative distinzioni morfologiche, ovvero evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne.** La Giunta per il Regolamento formula proposte per l'adeguamento del testo del Regolamento ai criteri stabiliti ai sensi del comma 1".

<https://www.diritto.it/riforma-del-regolamento-del-senato-no-al-linguaggio-inclusivo/>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Quando sono consentite le partecipazioni pubbliche, anche minoritarie, degli enti locali. Pronuncia della Consulta


Corte Costituzionale, sentenza n.201 del 2022

È parzialmente illegittimo l'articolo 3, comma 2, della legge della Sicilia 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), **là dove consentiva ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività.** Ciò **collide**, infatti, con **l'impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che, attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.**

È quanto si legge nella **sentenza n. 201** depositata il 28 luglio (redattore il giudice Luca Antonini) con cui **la Corte costituzionale ha spiegato che il rilevato contrasto non determina, tuttavia, l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata, perché l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall'articolo 4, comma 7, del TUSP.**

La partecipazione, anche minoritaria, a società per la **realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita rimane quindi consentita, avendo peraltro anche finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, di cui spesso costituisce l'infrastruttura essenziale.** In ogni caso, la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere **analiticamente motivata secondo quanto dispone l'articolo 5 del TUSP, perché «gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato».**

La sentenza, più in generale, ha anche precisato che il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale «implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l'ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza».



https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220728103445.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:201

La morte del coniuge non può impedire l'acquisizione della cittadinanza. Pronuncia della Consulta.

Corte Costituzionale, sentenza n.195 del 2022

Lo straniero (o l'apolide) che, in conseguenza del matrimonio con un cittadino italiano, abbia maturato i requisiti legali per chiedere la cittadinanza, non può vedersi negare il relativo provvedimento a causa della morte del coniuge verificatasi nel corso del procedimento per il riconoscimento del suo diritto. È quanto si legge nella sentenza n.195 depositata il 26 luglio, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 "nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo articolo 7, comma 1"**. Nella motivazione della sentenza, la Corte ha spiegato che **è intrinsecamente irragionevole e, dunque, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, negare la cittadinanza allo straniero (o all'apolide) sposato con un cittadino italiano ma rimasto vedovo dopo aver presentato l'istanza e prima della definizione del relativo procedimento.** La morte è infatti un evento del tutto indipendente sia dalla sfera di controllo del richiedente sia dalla ragion d'essere dell'attribuzione della cittadinanza.

Si legge, in particolare, nella sentenza della Corte, che, **“la morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venire meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull’aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi”**; tale è il diritto a ottenere la cittadinanza qualora siano maturati i prescritti requisiti di durata del matrimonio: **due anni**, se i coniugi risiedono in Italia, **tre anni** se risiedono all’estero, con un **dimezzamento dei termini in presenza di figli**.

La norma che, dopo il **decorso di questo periodo di tempo e dopo la presentazione dell’istanza di cittadinanza**, ne inibisce il riconoscimento a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale derivante, durante il procedimento amministrativo, **dalla morte del coniuge, è, dunque, del tutto irragionevole e risulta totalmente estranea anche all’esigenza di evitare possibili utilizzi strumentali del matrimonio**.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220726114412.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:195

Il Consiglio di Stato si esprime sulle fasi del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 26 luglio 2022, n. 6577.

In termini generali, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito in proposito che **l'art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede per la verifica di anomalia dell'offerta una "struttura monofasica del procedimento** (e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, com'era, invece, nel regime disegnato dal previgente art. 87 d.lgs. n. 163/2006)", e **"pur consentendo alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle 'spiegazioni', non introduce alcun obbligo in tal senso"** (Cons. Stato, III, 11 maggio 2021, n. 3709 e 3710).

Il principio va rettamente inteso e declinato, alla luce della giurisprudenza maturata nella materia e della disciplina di matrice europea, oltreché delle specifiche previsioni della lex specialis qui in rilievo.

Come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, **l'art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l'esclusione per anomalia dell'offerta in due casi, e cioè "se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o costi proposti**, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4" a fronte delle spiegazioni fornite dal concorrente, ovvero **se è accertato che l'offerta è anormalmente bassa in relazione ai parametri indicati sub lett. a)-d) della stessa disposizione** (cfr. Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690).

E' stata così affermata la **"necessità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale [...] laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia** 'per non poter, in particolare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal concorrente in relazione agli elementi di cui al comma 4 o accertare l'inadeguatezza complessiva dell'offerta' (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 690 del 28 gennaio 2019)" (Cons. Stato, IV, 7 agosto 2020, n. 4973).

Emerge con chiarezza dunque come il procedimento di verifica di anomalia non richieda di (o sia volto a) sanzionare di suo carenze formali circa la produzione documentale da parte dell'impresa, ma abbia piuttosto lo scopo di vagliare preventivamente l'affidabilità (sostanziale) dell'offerta.

In tale prospettiva, laddove la lex specialis afferma che ove il Rup ritenga i giustificativi "non sufficienti ad escludere l'anomalia" "può chiedere [...] ulteriori chiarimenti" non prevede una facoltà libera e incondizionata in capo allo stesso Rup, bensì gli attribuisce uno specifico potere, da esercitare come sempre in termini funzionalizzati da parte dell'amministrazione, in specie rispetto alla verifica di anomalia col significato che alla stessa è proprio

Per converso tale richiesta non occorre quando, di fronte a giustificativi (comunque) "non sufficienti ad escludere l'anomalia", la stazione appaltante sia in grado di pervenire essa stessa di per sé a una conclusione in termini d'incongruità dell'offerta e conseguente esclusione a mente dell'art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4973 del 2020, cit.).

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Consiglio-Stato-si-esprime-sulle-fasi-del-procedimento-verifica-anomalia-offerta/ult2904>

Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato; non serve un “nulla osta” sul foglio di liquidazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23509 del 27 luglio 2022

La sentenza impugnata, **dopo aver negato l'esistenza della autorizzazione preventiva, ha correttamente osservato che l'assenza della autorizzazione non sarebbe stata comunque surrogabile da un (ipotetico) previo assenso orale; né, tanto meno, la circostanza della manchevolezza dell'atto autorizzativo poteva essere eclissata dalla sottoscrizione del successivo «nulla osta» sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario da parte della dirigente della struttura**

Com'è agevole constatare, trattasi di ragionamento che si appalesa in sintonia con l'indirizzo di questa Corte secondo cui, **nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario**, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la **certificazione da parte dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente** (cfr. Cass. n. 20789/07, cit.; cfr. altresì Cass. n. 2737/2016 e Cass. n. 41251/2021).

Le pubbliche amministrazioni, infatti, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi (Cons. Stato, sent. n. 783 del 2012, cit.).

<https://iusmanagement.org/2022/07/29/lo-straordinario-deve-essere-preventivamente-autorizzato-non-serve-un-nulla-osta-sul-foglio-di-liquidazione/>

La falsa dichiarazione è irrilevante se non incide nell'indebita percezione del reddito di cittadinanza

Corte di Cassazione, sentenza n 29910 dep 27 luglio 2022

Il collegio non ignora la giurisprudenza della Corte, sinora prevalente, secondo cui **il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, è integrato per il solo fatto che il richiedente la misura di sostegno fornisca false indicazioni od ometta di rendere informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del c.d. "reddito di cittadinanza" (RdC), e ciò indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.**

Ritiene, invece, il collegio che **la struttura del fatto tipico, come delineata dalla norma incriminatrice con particolare riguardo alla specificazione dell'elemento soggettivo, conducono ad escludere rilevanza penale alle condotte commissive o omissive poste in essere dal richiedente l'accesso alla misura di sostegno del reddito quando manchi il collegamento funzionale tra quelle condotte e il risultato dell'indebita percezione della misura.**

La **finalizzazione della condotta non può ridursi alla verifica dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto agente, indipendentemente dall'idoneità della condotta nel perseguire l'obiettivo descritto dalla norma** (id est, l'indebito ottenimento della prestazione), **risultando più aderente ad una concezione del principio di offensività coerente con i canoni costituzionali** (Corte cost. n. 360 del 24/7/1995; n. 263 dell'11/7/2000; n. 519 del 21/11/2000) **la lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, dovendosi apprezzare la capacità della condotta nell'incidere sulla rappresentazione, falsata e astrattamente idonea ad attribuire all'agente il possesso di requisiti mancanti per fruire della misura in esame** (come già affermato da Sez. 3, n. 44366 del 15/09/2021, Gulino, Rv. 282336 – 01, secondo la quale **le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, rilevano solo ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto**).

La rilevanza del nesso funzionale tra le condotte lato sensu fraudolente e l'effettiva indebita percezione del contributo economico trova conferma anche nel sistema dei controlli e delle verifiche delle istanze di accesso alla misura, atteso che l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa contenente i risultati delle verifiche condotte, posto a carico dei soggetti pubblici cui è affidata tale attività di vigilanza (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Ispettorato nazionale del lavoro), è previsto per le ipotesi in cui dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato il "conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc" (art. 7, comma 14, l. 26/2019, cit.); il che porta ad escludere che le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, siano considerate dal legislatore passibili di sanzione penale

<https://iusmanagement.org/2022/07/29/la-falsa-dichiarazione-e-irrelevante-se-non-incide-nellindebita-percezione-del-reddito-di-cittadinanza/>

Prevenzione congiunta della corruzione nella sanità. Firmato accordo con il Ministero

Protocollo d'Intesa fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero della salute.

E' stato firmato il 2 agosto presso la sede del Ministero della Salute di Lungotevere Ripa a Roma, un Protocollo d'Intesa fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e lo stesso Ministero.

All'incontro hanno preso parte il Ministro Roberto Speranza, e il Presidente di Anac Giuseppe Busia.

L'Accordo è finalizzato a rafforzare la collaborazione fra le parti, e a promuovere iniziative congiunte di prevenzione della corruzione e di contrasto al verificarsi di fatti di maladministration.

"Con questo impegno sottoscritto con il Ministro della Salute, vogliamo consolidare e irrobustire la cultura della trasparenza e della legalità nel settore sanitario", ha dichiarato il Presidente Busia. "Inoltre intendiamo garantire la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, anche con riferimento agli ambiti di intervento del Pnrr".

Tra gli obiettivi del memorandum firmato oggi anche quello di mettere in campo **buone pratiche nel contesto delle iniziative di progressiva digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure nel settore sanitario, anche con riferimento alle reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, previste dal Pnrr.**

Per favorire il lavoro comune sarà costituito a breve un gruppo di lavoro congiunto con Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

<https://www.anticorruzione.it/-/prevenzione-congiunta-della-corruzione-nella-sanit%C3%A0-firmato-un-accordo-con-il-ministero>

Sanzione di 5 milioni e mezzo di euro a gestori che non hanno riconosciuto la prescrizione biennale dei crediti verso gli utenti

Secondo l'Autorità, **X e Y hanno disatteso gli obblighi informativi e hanno rigettato le istanze degli utenti per ottenere il riconoscimento della prescrizione biennale su crediti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 relativi a consumi idrici risalenti a oltre due anni prima. L'AGCM ha avviato tre nuovi procedimenti nei confronti di alcuni Comuni.**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società X S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, una sanzione di 5 milioni di euro e all'Y, già gestore del servizio idrico integrato in alcuni comuni della Regione Siciliana, una sanzione di 500 mila euro.

Dal 1° gennaio 2020 **la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e modificata con la legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni** dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono evidenziare, in fattura o in documento allegato, la **presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dalle altre voci, secondo le specifiche modalità previste dalla regolazione.**

Dai procedimenti svolti dall'Autorità è emerso, invece, che **X ed Y hanno disatteso, nell'emettere fatture e solleciti di pagamento, gli obblighi informativi prescritti in capo ai Gestori idrici verso l'utenza in tema di prescrizione biennale; inoltre, hanno sistematicamente rigettato l'eccezione di prescrizione in merito agli addebiti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e relativi a consumi idrici risalenti ad oltre due anni prima dalla fattura medesima.**


L'Antitrust ha accertato che **questi comportamenti integrano una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile la condotta del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario.** Per i due gestori sono state accertate **diverse condotte e differenti situazioni economiche che hanno determinato una rilevante differenza tra le sanzioni comminate.**

L'AGCM sta parallelamente portando avanti una **serie di interlocuzioni con molti enti locali che gestiscono il Servizio Idrico Integrato e che non sembrano applicare correttamente la normativa sulla prescrizione biennale. Al riguardo, l'Antitrust ha coinvolto anche l'ANCI per un intervento diretto nei confronti di tutte le amministrazioni comunali che gestiscono il servizio idrico al fine di uniformare il comportamento di tutti i gestori pubblici ed assicurare ai consumatori lo stesso trattamento in relazione alla disciplina della prescrizione biennale.**

In particolare, sono stati avviati **tre nuovi procedimenti nei confronti di tre Comuni, dopo alcuni tentativi di moral suasion non andati a buon fine e in cui l'Autorità aveva chiesto di modificare il proprio comportamento invitandoli ad una corretta applicazione del nuovo termine di prescrizione biennale e all'accoglimento delle istanze presentate dai consumatori.**

<https://iusmanagement.org/2022/07/28/sanzione-di-5-milioni-e-mezzo-di-euro-a-gestori-che-non-hanno-riconosciuto-la-prescrizione-biennale-dei-crediti-verso-gli-utenti/>

La dottrina



Fabbisogni professionali: le linee di indirizzo, un nuovo Leviatano



<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/08/fabbisogni-professionali-le-linee-di.html#more>

Il diritto come fenomeno sinecistico: la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1



<http://www.salvisjuribus.it/il-diritto-come-fenomeno-sinecistico-la-legge-costituzionale-11-febbraio-2022-n-1/>

L'accesso civico nell'esecuzione degli appalti pubblici



<https://www.diritto.it/laccesso-civico-nellesecuzione-degli-appalti-pubblici/>

Stato delle compliance nelle società partecipate e controllate



<https://www.iusinitinere.it/stato-delle-compliance-nelle-societa-partecipate-e-controllate-43035>

Il principio autonomistico e la questione dell'adeguatezza dimensionale. Riflessioni sull'associazionismo comunale nei suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47559&content=Il%2Bprincipio%2Bautonomistico%2Be%2Bla%2Bquestione%2Bdell%E2%80%99adeguatezza%2Bdimensionale%2E%2BRiflessioni%2Bsull%E2%80%99associazionismo%2Bcomunale%2Bnei%2Bsuoi%2Bsviluppi%2Bnormativi%2Be%2Bgurisprudenziali&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BCasamassima%3C%2Fb%3E

Conclusione



*La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento
incontra l'opportunità.*

(Seneca)

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

